

LA REPUBBLICA E LA COSTITUZIONE

Finita la seconda guerra mondiale gli italiani avevano tanti problemi urgenti da risolvere: la ricostruzione delle città, delle fabbriche delle strade e delle ferrovie distrutte durante la guerra, ma soprattutto dovevano decidere se mantenere la monarchia (il re) o creare una repubblica (forma di governo in cui i cittadini dello Stato partecipano al potere supremo) e nuove leggi.

Passò circa un anno prima che il popolo decidesse se voleva la monarchia o la repubblica.

Il 2 giugno 1946 il popolo decise con un referendum: circa 12 milioni votarono per la repubblica e 10 milioni per la monarchia



Per la prima volta votarono anche le donne.


Nello stesso giorno del referendum gli italiani scelsero, col voto, 556 deputati che formarono la Costituente, cioè un'assemblea che aveva il compito di scrivere la Costituzione della Repubblica, la *nuova legge degli italiani*. Fra i deputati eletti ne furono scelti 75 con il compito di preparare gli articoli.

La costituzione entrò in vigore, cioè diventò legge, il 1 gennaio 1948.

LA COSTITUZIONE ITALIANA


*E' l'insieme delle leggi
fondamentali del nostro Stato ed
è composta da 139 articoli*

STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA



PRINCIPI FONDAMENTALI

ART.1-ART. 12



art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

REPUBBLICA DEMOCRATICA: dal latino: res publica, **cosa pubblica, di tutti**. Forma di governo in cui tutti i cittadini dello Stato partecipano al potere supremo, di norma indirettamente, per mezzo di propri rappresentanti liberamente eletti.

LAVORO: valore fondamentale – il lavoro è considerato il mezzo per la realizzazione della personalità dell'individuo e strumento di partecipazione del cittadino allo **sviluppo economico** dello stato.

Nella nostra Costituzione, **democrazia significa “governo del popolo”**, infatti, il secondo *comma* sottolinea che “la sovranità appartiene al popolo”.

Il popolo è l'insieme di tante persone con idee, programmi e interessi diversi.

La sovranità è esercitata nelle forme e nei limiti previsti dalla **Costituzione**, la quale **detta** quindi **le regole** .

art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ECONOMICA E SOCIALE

inderogabili di solidarietà politica

Ma i *DIRITTI INVIOLABILI* cosa sono ?

Sono quei diritti che appartengono all'uomo in quanto tale. Quindi, il **diritto alla vita** e alla **salute**, il diritto all'**uguaglianza** senza discriminazioni, al **lavoro**, al **nutrimento**, all'**istruzione**.

Nello stesso tempo, sappiamo che l'uomo non è mai vissuto da solo e che esistono innumerevoli **gruppi**(le famiglie, i partiti, le chiese ecc.), all'interno dei quali è diritto **vivere bene insieme**.

Proprio perché l'uomo è un essere sociale, però, accanto ai diritti sono richiamati anche i **doveri** di solidarietà , come il *partecipare alle scelte comuni mediante le elezioni, rispettare le leggi, pagare le tasse, difendere la patria.*

art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Uguaglianza

Questo articolo rappresenta uno dei cardini dell'intera Costituzione, della quale offre come chiave di lettura il principio di uguaglianza.

Pone il principio della **uguaglianza giuridica** dei cittadini.

«**la legge è uguale per tutti**» lo leggiamo stampato a lettere cubitali nelle aule dei tribunali.

La gente è diversa per la lingua, per usi, fede, sesso, convinzioni, ma nella Repubblica, tutti quanti sono uguali, senza distinzioni.

Il *secondo comma*, assegnando allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, sancisce l'aspirazione all'**uguaglianza di fatto** :

Se c'è qualcuno che non ce la fa, che ha problemi che è debole o isolato, lo stato si occupa di lui, lo aiuta a migliorare la propria condizione.

art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Lo stato assicura il diritto al lavoro, facendo in modo di promuoverlo; ad esempio con agevolazioni nel caso, per esempio, della maternità per le donne.

tutti i cittadini hanno il **dovere di lavorare** per far progredire la società, sempre rispettando le capacità di ognuno.

art. 5

La Repubblica, una e indivisibile,
riconosce e promuove le autonomie locali;
attua nei servizi che dipendono dallo Stato
il più ampio decentramento amministrativo;
adeguata i principi ed i metodi della sua legislazione
alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Cosa significa **AUTONOMIE LOCALI** ?

Dal greco autós ("da sé") e nomos ("legge"), indica gli enti pubblici territoriali: Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni che possono emanare norme giuridiche.

La repubblica è un unico Stato che però dà alle Regioni, alle Province e ai Comuni la possibilità di essere autonomi organizzando i servizi (trasporti, ospedali, scuole ecc..) secondo le necessità locali.

art. 6

La Repubblica tutela
con apposite norme
le minoranze linguistiche.

I gruppi di cittadini che parlano una lingua diversa dall'italiano e vivono nel territorio della Repubblica sono **rispettati e difesi** con leggi fatte apposta.

In Italia ci sono circa **400.000 cittadini** (soprattutto nelle regioni confinanti con gli stati esteri) **che parlano una lingua diversa dall'italiano**. In alcune regioni autonome queste lingue vengono insegnate a scuola, insieme all'italiano.

art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Lo Stato della città del Vaticano dove risiede il Papa, non dipende dallo stato italiano, ma ha le sue leggi e la sua bandiera. **Stato e Chiesa nei loro territori sono indipendenti.**

C'è però un accordo (*Patti Lateranensi*) che regola i loro rapporti e stabilisce come risolvere alcuni problemi particolari. In particolare stabiliva che la religione cattolica fosse la sola religione di Stato. Prevedeva poi che il matrimonio religioso avesse effetti civili e stabilisce l'esenzione del servizio militare per i sacerdoti. Permette inoltre alle organizzazioni dell'Azione cattolica di continuare a operare e dichiara l'insegnamento della religione cattolica.

Le Modificazioni:

L'incompatibilità di alcune disposizioni dei **Patti Lateranensi** con i principi fondamentali della Costituzione ha portato ad una loro **revisione**: nel 1984 è stato redatto un nuovo Concordato con cui si stabilisce che **la religione cattolica non è più "sola religione di Stato"**. Dunque l'ora di religione nelle scuole diventa facoltativa e un matrimonio celebrato con il rito religioso deve rispettare delle condizioni per poter essere riconosciuto come unione civile dallo Stato italiano.

art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

In Italia possono vivere liberamente i fedeli di ogni religione (cattolici, protestanti, induisti, ebrei, mussulmani, buddisti ecc..). Essi possono organizzarsi secondo le proprie regole, purchè rispettino le leggi dello Stato italiano.

art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

La Repubblica aiuta la diffusione della cultura, la ricerca scientifica e tecnica.

Difende il paesaggio naturale, i monumenti storici e le opere d'arte presenti in Italia. La promozione e la tutela vengono affidate allo Stato ma anche a Province Comuni e enti autonomi.

“È nel nostro patrimonio artistico, nella nostra lingua, nella capacità creativa degli italiani che risiede il cuore della nostra identità, di quella Nazione che è nata ben prima dello Stato e ne rappresenta la più alta legittimazione. L'Italia che è dentro ciascuno di noi è espressa nella cultura umanistica, dall'arte figurativa, dalla musica, dall'architettura, dalla poesia e dalla letteratura di un unico popolo. L'identità nazionale degli italiani si basa sulla consapevolezza di essere custodi di un patrimonio culturale unitario che non ha eguali nel mondo. Forse l'articolo più originale della nostra Costituzione repubblicana è proprio quell'articolo 9 che, infatti, trova poche analogie nelle costituzioni di tutto il mondo”

(Maggio 2003, *Presidente Ciampi* durante la consegna delle medaglie d'oro ai benemeriti della cultura)

art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

I giudici italiani, quando devono applicare la legge, tengono conto anche delle leggi europee e degli **accordi (trattati) esistenti con i vari paesi stranieri**.

Gli stranieri vengono trattati secondo la legge (si intende la legge italiana) ma *se ci sono degli accordi con il paese da cui proviene lo straniero, vengono rispettati prima quegli accordi*.

Le libertà democratiche sono quelle garantite dalla democrazia (**libertà di parola, di pensiero, ecc.**), essendo fondamentali per la vita di una persona, *se nel suo paese lo straniero non può esercitare la sua libertà, allora può rimanere in Italia (diritto di asilo)*.

Se uno straniero commette un reato nel suo paese, viene rimandato a casa perché venga giudicato e sconti la propria pena. Ma se il reato è politico, non viene rimandato a casa, perché potrebbe essere che sia il loro governo a sbagliare.

Reato politico = quando anche solo l'esprimere un'idea, offende un interesse politico dello Stato, pur sbagliato che sia.

art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

L'Italia rifiuta la guerra come modo per risolvere i litigi internazionali, quindi non ammette che si possa attaccare un altro popolo, né per limitare la sua libertà, né per risolvere litigi.

La guerra dunque è ammessa solo per difesa e in nessun caso per attacco.

L'Italia accetta di limitare la propria sovranità a favore delle *organizzazioni internazionali che promuovono la pace e la giustizia (come l'ONU)*.

Ogni Stato è sovrano, ma quando si tratta di questioni internazionali, l'Italia aderisce alle decisioni delle organizzazioni internazionali che mirano alla pace perciò accetta che la sua sovranità e il suo potere decisionale viene limitato (purché anche gli altri stati coinvolti lo facciano) per lasciare che siano queste organizzazioni a trovare le soluzioni pacifiche migliori. *L'Italia aderisce alle loro decisioni, ne accetta le condizioni e promuove la loro azione.*

art. 12

La bandiera della Repubblica
è il tricolore italiano:
verde, bianco e rosso,
a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Secondo una nota credenza, **la bandiera tricolore italiana** includerebbe il **verde** per simboleggiare le nostre praterie, il **bianco** come simbolo delle nevi perenni delle Alpi, ed il **rosso** in memoria dei caduti nelle innumerevoli guerre di cui il territorio italiano fu teatro, fino all'unità della nazione.

Nel 30° canto del Purgatorio quando alle soglie del Paradiso Virgilio affida l'Autore a Beatrice, questa appare a Dante vestita con un velo candido, cinta di ulivo, il mantello verde e la veste rosso acceso. I tre colori simboleggerebbero le virtù teologiche cristiane: **verde-speranza**; **bianco-fede**; **rosso-carità**